

Foglio informativo relativo alla Crediti di firma

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a.
Sede Legale e Direzione Generale: Via A. Depretis, 51 80133 Napoli
Registro delle Imprese di Napoli n. 03547120612
REA c/o CCIAA Napoli n. 843414
C.F. e P. IVA: 03547120612
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5732 - cod. ABI 05038.5
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Sito Internet: www.bpmed.it – Indirizzo posta elettronica: info@bpmed.it
Tel. 081/5521603 Fax 081/5516704
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Il servizio reso dalla Banca nell'ambito dei crediti di firma è quello delle c.d. "fideiussioni passive", dove la Banca (il garante) assume l'impegno di pagare un determinato importo (se del caso entro una determinata data indicata nella garanzia) a favore di un terzo (il creditore) mediante rilascio di una fideiussione nell'interesse del proprio Cliente (il debitore principale), qualora quest'ultimo non sia in grado di adempiere puntualmente alla propria obbligazione. La fideiussione rilasciata dalla Banca è "a prima richiesta", in ragione del fatto che la Banca in sede di escussione provvede a pagare senza eccezione alcuna.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, la necessità di restituire alla Banca quanto dalla stessa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione
- eventuale escussione della controgaranzia data dal Cliente alla Banca (normalmente, un pegno) in caso di mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione annua	5,00% sull'importo della garanzia corrisposta in via anticipata all'atto del rilascio della garanzia (Min. € 200,00).
Recupero spese invio posta ordinaria	Euro 1,50
Recupero spese invio posta raccomandata	Euro 6,00
Recupero spese invio telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento)	
• contratti	Euro 10,00
• contabili	Euro 2,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso/Estinzione del rapporto

Il recesso da parte della Banca può essere pattuito in sede di emissione della garanzia, in relazione al rapporto garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto si chiude alla scadenza del credito di firma in assenza di richiesta di escussione alla Banca; nel caso di escussione e pagamento da parte della Banca, il rapporto si chiude quanto il cliente ha rimborsato integralmente alla Banca le somme complessive pagate

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a: BPMed – Banca Popolare del Mediterraneo Via Agostino Depretis 51 80133 Napoli; email: reclami@bpmed.it - bpmed@pec.it. Anche la Filiale dove è intrattenuto il rapporto può comunque provvedere al ritiro del reclamo e alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami.

L'Ufficio Reclami della banca (in **Via Depretis, 51 80133 Napoli** – RECLAMI@BPMED.IT) risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF.

LEGENDA

Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
---------------------	---